

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4765-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (Stampato n. 2415)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 gennaio 1968*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'intensificarsi dei rapporti economici tra l'Italia ed il Libano, da alcuni anni sono state istituite ad opera delle compagnie di navigazione marittima ed aerea dei due Paesi regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Risultando la gestione di tali servizi più onerosa per effetto della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, le competenti Autorità italiane e libanesi hanno rite-

nuto opportuno ovviare a tale inconveniente mediante la Convenzione conclusa a Beirut il 9 giugno 1966, che forma oggetto del presente disegno di legge.

Le clausole di detta Convenzione mirano, fra l'altro, a stabilire che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene la compagnia e più precisamente dove essa ha la sua residenza e, se si tratta di società, dove questa risulta costituita ed abbia la sede della direzione effettiva.

Tale criterio, adottato in tutti gli accordi del genere stipulati dall'Italia, è fra l'altro giustificato dalla necessità di evitare i difficili, se non impossibili, calcoli diretti a stabilire l'ammontare delle quote di reddito attribuibili ai singoli Paesi.

In particolare si osserva:

L'articolo 1 stabilisce, nel primo paragrafo, il significato che deve attribuirsi alla espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea ».

Con tale espressione si è inteso indicare non soltanto l'attività specifica del trasporto dei passeggeri e delle merci, esercitata dalle imprese di navigazione marittima ed aerea, ma anche le attività sussidiarie come, ad esempio, l'attività relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri e delle merci.

I paragrafi 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, il significato delle espressioni « imprese italiane » e « imprese libanesi », comprendendo in tali espressioni anche gli Stati e gli altri enti di carattere pubblico.

L'articolo 2, ai paragrafi 1 e 2, prevede il reciproco obbligo degli Stati contraenti a non

assoggettare ad imposta i redditi ricavati dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra i due Stati ed altri Paesi — effettuato sotto bandiera nazionale — e a non applicare imposte la cui base imponibile è costituita dagli stessi redditi. Il successivo paragrafo 3 prevede inoltre che il suddetto trattamento debba farsi anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane e libanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, « pool », ad un'attività in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 3 stabilisce le modalità circa la entrata in vigore della Convenzione, nonché la data (1° gennaio 1960) a partire dalla quale la Convenzione avrà effetto.

L'articolo 4 infine, prevede che la Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia.

Per queste considerazioni confido che la Camera approverà il disegno di legge di ratifica.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.